



COMUNE DI CESENA

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **20/12/2018** - delibera n. **62**

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE: STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO 2017; DEFINIZIONE NUOVO PERIMETRO DI RICOGNIZIONE; RICOGNIZIONE ORDINARIA 2018.

L'anno **(2018)**, il mese di **DICEMBRE**, il giorno **VENTI**, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. **ANDREA PULLINI - Presidente Consiglio Comunale**
Assiste il **Segretario Generale dr.ssa MANUELA LUCIA MEI**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME NOME		COGNOME NOME	
LUCCHI PAOLO	P	MOLARI CATERINA	P
BIGUZZI LEONARDO	P	MORETTI MARIA LAURA	P
BRACCI FEDERICO	P	PULLINI ANDREA	P
CAPPONCINI CLAUDIO	P	ROSSI ENRICO	P
CASALI MARCO	A	ROSSINI FILIPPO	P
CASTELLUCCI SEBASTIANO	P	ROSSO GIORGIO GUSTAVO	A
CECCARONI CLAUDIA	P	SANTERO CHIARA	A
CECCARONI DAVIDE	P	SPINELLI STEFANO	P
D'ALTRI SILVIA	P	SANTI VANIA	P
FORMICA DOMENICO	P	ZIGNANI SIMONE	P
GUIDUZZI NATASCIA	P	ZOFFOLI GILBERTO	P
MAGNANI LUCA	P	ZUCCATELLI GIUSEPPE	P
MAZZONI CRISTINA	P		

Presenti: n. 22 - Assenti: n. 3

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

LUCA MAGNANI
FILIPPO ROSSINI
NATASCIA GUIDUZZI

Sono presenti gli Assessori:

CARLO BATTISTINI - SIMONA BENEDETTI - CHRISTIAN CASTORRI - FRANCESCA LUCCHI - MAURA MISEROCCHI - ORAZIO MORETTI - LORENZO ZAMMARCHI

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ed in particolare:

- l’art. 24 che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare, entro il 30 settembre 2017, la revisione straordinaria delle partecipazioni in società detenute, direttamente e indirettamente, alla data del 23/09/2016 e, a tal fine, di effettuare la ricognizione delle stesse, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto di piani di razionalizzazione;
- l’art. 20 che prevede l’introduzione di una procedura di carattere ordinario che gli enti pubblici sono chiamati ad attivare, a decorrere dal 2018 e con cadenza annuale, effettuando, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione;
 - nel caso sia adottato il piano di razionalizzazione, gli enti entro il 31 dicembre dell'anno successivo, devono approvare una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 28/09/2017 con la quale è stata approvata la Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 175/2016 e in particolare:

- si è stabilito di confermare il mantenimento della partecipazioni nelle seguenti società detenute alla data di entrata in vigore del D.lgs 175/2016:
 - A.T.R. Soc. cons. a r.l.
 - Cesena Fiera S.p.a
 - Energie per la città’ S.p.a.
 - Filiera Ortofrutticola Romagnola Soc. cons. p.a.
 - HERA S.p.a. (società quotata)
 - Lepida S.p.a.
 - Romagna Acque – Società delle fonti S.p.a .
 - Ser.In.Ar – Servizi integrati d’area Soc. cons.p.a .
 - Start Romagna S.p.a .
 - Techne Soc. cons. a r.l .
 - Unica reti S.p.a ;
- si dava atto che:
 - a seguito della cessione della maggioranza delle quote di partecipazione di Cesena Fiera S.p.a. la stessa non è più in controllo pubblico (e conseguentemente le società dalla stessa partecipate non rientrano più fra le partecipazioni indirette del Comune di Cesena);
 - il mantenimento della partecipazione in Filiera Ortofrutticola Romagnola Soc. cons. p.a. era subordinato al positivo esito dell’istruttoria tecnica circa le verifiche di cui all’art. 5 commi 1 e 2 del D.lgs 175/2016;

- alla data del 23/09/2016 erano in corso le operazioni di dismissione delle seguenti partecipazioni che l'ente si impegnava a concludere entro un anno:
 - o Fa.Ce. S.p.a.
 - o STU Pieve 6 S.p.a. – società in liquidazione
 - o Valore Città S.r.l. – società in liquidazione
 - o Terme S. Agnese S.p.a.;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 26/10/2017 con la quale è stata approvata l'integrazione della Revisione Straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette detenute dal Comune di Cesena alla data del 23/09/2017 stabilendo di:

- confermare, a seguito del completamento dell'istruttoria tecnica, la partecipazione in Filiera Ortofrutticola Romagnola Soc. cons. p.a.;
- dismettere la partecipazione indiretta nel Consorzio Risorse Energetiche Soc. Cons. p.a., detenuta per la tramite di Filiera Ortofrutticola Romagnola, in quanto non indispensabile al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente né strategica per la società Filiera Ortofrutticola soc. con.p.a. e di esprimere conseguentemente l'indirizzo a Filiera Ortofrutticola soc. cons. p.a. di recedere dal Consorzio Risorse Energetiche soc. cons.p.a.;

PRECISATO che nella suddetta ricognizione:

- sono state considerate non in controllo pubblico pur in presenza di una partecipazione pubblica maggioritaria le seguenti società, per le quali nessuna delle amministrazioni pubbliche socie dispone singolarmente di poteri di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile,
 - o Start Romagna S.p.a.
 - o Ser.In.Ar – Servizi integrati d'area Soc.Cons.p.a.e che pertanto sono state escluse dalla ricognizione le partecipazioni indirette detenute per il loro tramite;
- non era stata inclusa la partecipazione indiretta in Plurima S.p.a. detenuta per il tramite di Romagna Acque S.p.a., in controllo pubblico congiunto;
- era stata esclusa la partecipazione indiretta detenuta in Romagna Acque S.p.a. per il tramite di Unica Reti S.p.a., in controllo da parte di Livia Tellus Romagna Holding S.p.a. che detiene il 51,43% delle quote di partecipazione, in considerazione della composizione della compagine societaria;

VISTA la Deliberazione n. 96 del 02/05/2017 della Corte dei Conti Emilia Romagna Sezione Regionale di Controllo con la quale la Corte ha rilevato che l'ipotesi di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscono a pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato e ha indicato all'ente di

assumere, presso gli altri soci pubblici, le iniziative tese a rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere, o in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere nonché ad assumere le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti, in particolare per ciò che concerne l'organo amministrativo; con la medesima delibera la Corte ha altresì precisato che anche le partecipazioni pubbliche detenute per il tramite di società soggette a controllo congiunto sono da includersi nei provvedimenti di razionalizzazione;

CONSIDERATO che anche la Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15 del TUSP, con proprio orientamento del 15/2/2018 avente ad oggetto "Nozione di società a controllo pubblico" ha indicato che *"...sia l'interpretazione letterale sia la ratio sottesa alla riforma, nonché una interpretazione logico-sistemica delle disposizioni citate inducono a ritenere che la pubblica amministrazione, quale ente che esercita il controllo, sia stata intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1), 2) e 3), faccia capo ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente"*;

RILEVATO, con specifico riferimento a Start Romagna S.p.a., società con una compagine societaria altamente frammentata, composta da 45 soci, nata dalla fusione delle società del TPL dei bacini di Forlì Cesena, Rimini e Ravenna, che:

- l'organo amministrativo della società non ha condiviso l'orientamento della struttura di supporto del M.E.F e lo ha formalmente impugnato presso il T.A.R. del Lazio, congiuntamente ad altre nove società di trasporto pubblico locale italiane (oltre che alla loro associazione di categoria - "ASS.TRA"), in data 13 aprile 2018;
- anche la più recente giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Veneto, sentenza n.363 del 05/04/2018) ha rilevato come, anche ammettendo la possibile esistenza di un "controllo pubblico congiunto" da parte di una pluralità di soci, tutti aventi singole partecipazioni minoritarie, che sommate tra loro determinassero una partecipazione complessivamente maggioritaria, esso non potrebbe, comunque, essere di tipo meramente fattuale ("di fatto") ovvero fondato su meri "comportamenti concludenti", ma richiederebbe l'esistenza di apposito patto parasociale scritto, che vincolasse i soci nell'esercizio dei rispettivi diritti di voto;

RITENUTO per quanto sopra evidenziato, nelle more del giudizio amministrativo pendente sull'orientamento della "struttura di controllo" del M.E.F. sopra indicato, di confermare che la società Start Romagna S.p.a. non rientra fra le società a controllo pubblico e ritenuto conseguentemente di confermare l'esclusione dal perimetro della ricognizione delle partecipazioni detenute per il tramite della stessa, anche tenendo conto delle seguenti considerazioni:

- a. l'art. 2 comma 1 del TUSP, alla lettera m) definisce società a controllo pubblico "le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)";
- b. alla lettera b) è precisato che per controllo si intende "la situazione descritta all'art. 2359 del Codice Civile. Il controllo può sussistere anche quanto, in applicazione di norme di legge o

- statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”;
- c. l'art. 1 comma 3 del TUSP prevede che “Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato;
- d. si è pertanto ritenuto che non si potesse identificare il controllo sulla base di una mera sommatoria dei voti spettanti alla pluralità dei soci pubblici ma che ci si dovesse riferire al controllo definito dal Codice Civile a meno di non trovarsi nel caso di cui alla succitata lettera b dell'articolo 2, ovvero nel caso in cui “...per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”;
- e. la sola detenzione congiunta della maggioranza del capitale sociale (e quindi dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria) di una società di capitali non implica l'”esercizio” automatico dei poteri di controllo previsto dall'articolo 2, lettera “m” del TUSP per configurare una situazione di “controllo pubblico congiunto”; la “coincidenza” tra la detenzione della maggioranza del capitale (e dei voti) e l'esercizio del potere di controllo potrebbe, eventualmente, verificarsi solamente qualora la suddetta detenzione maggioritaria congiunta del capitale (e dei voti) fosse accompagnata da un patto parasociale tra i medesimi soci, finalizzato ad orientare e coordinare, in modo vincolante per gli stessi, i rispettivi voti assembleari, solo in questo caso potrebbe configurarsi - in termini sostanziali - l'“unitarietà/identità soggettiva” delle amministrazioni socie;
- f. quest'ultima considerazione circa la imprescindibilità (risultante dal chiaro disposto dell'art. 2, comma 1, lett. b, secondo periodo del D.Lgs.17/2016) di un patto avente forma scritta che impegni in modo vincolante tra loro i soci (nell'eventuale loro “controllo congiunto” su una società da essi partecipata) appare del tutto pertinente nel caso di specie, considerando pure la necessità per i soci pubblici (enti locali) di esprimere la propria volontà nelle forme previste dalla legge, che, peraltro, proprio all'art.9, comma 5, del D.Lgs.175/2016, prevede che la conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali siano espressamente deliberati dall'organo consigliare, confermando, quindi, l'impossibilità che gli stessi possano sussistere anche solamente per meri “comportamenti concludenti”.

RITENUTO pertanto per le medesime ragioni di non considerare in controllo AMR S.r.l.Consortile;

PRESO ATTO che in ogni caso, i principali soci di Start Romagna, nell'ottica di garantire - conformandosi all'indicazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna succitata - una piena valorizzazione delle rispettive partecipazioni pubbliche, hanno recentemente dato avvio ai procedimenti volti a:

- adeguare, in via di autolimitazione, lo statuto di Start Romagna in coerenza ai principali profili di impronta “pubblicistica” del D.Lgs 175/2016, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza e adeguatezza della governance, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della

gestione aziendale. Si prevede, in particolare, il pieno adeguamento alle disposizioni dell'art. 11 sulle modalità di governo della società e l'introduzione di alcuni strumenti quali, tra gli altri, quelli in tema di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6 e 14). I soci intendono, infatti, confermare Start Romagna come società in cui le scelte fondamentali si sviluppano ricercando il consenso del maggior numero di soci, in assenza di un patto parasociale decisionale che le faccia discendere da specifici accordi preventivi da parte di un "nucleo di controllo". In particolare, lo statuto dovrà prevedere maggioranze qualificate per alcune materie, come la nomina degli amministratori, nonché un adeguamento degli attuali quorum deliberativi nell'ottica di assicurare efficacia ed efficienza di governance e gestionale, ma non influenzabile da quote minoritarie del capitale sociale;

- perfezionare, tra i principali soci di Start Romagna, unitamente alle modifiche statutarie sopra indicate e coerentemente con esse, uno specifico "accordo di consultazione" volto a favorire il confronto preventivo, non vincolante, tra i soci, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all'assemblea della società, confermando modalità strutturate di confronto e collaborazione, nel rispetto delle autonome posizioni;

EVIDENZIATO inoltre, in riferimento a Ser.In.Ar. Soc.cons. p.a., che sono state raggiunte con i soci pubblici intese per l'approvazione delle modifiche statutarie e la formalizzazione di appositi patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo congiunto, in corso di approvazione (Assemblea dei soci convocata per il 21/12/2018) e che per tale motivo la società la società può considerarsi a tutti gli effetti in controllo;

PRECISATO che:

- in merito a Lepida S.p.a. nel Piano Straordinario 2017 non erano state previste azioni di razionalizzazioni per la stessa;
- la L.R. n. 1 del 16 marzo 2018 "Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna" all'art. 11 ha previsto la costituzione di un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale, attraverso la fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.a. in Lepida S.p.a. . nonché la contestuale trasformazione di Lepida S.p.a. in società consortile per azioni;
- con Delibera di Assemblea Straordinaria dei soci di Lepida S.p.a. del 12/10/2018 è stata approvata l'operazione di fusione con CUP 2000 e contestuale trasformazione in società consortile per azioni, che avrà efficacia da gennaio 2019;

VISTE le Linee Guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 succitato, redatte dalla Struttura di indirizzo, [monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del D.lgs 175/2016](#), d'intesa con la Corte dei Conti e rese pubbliche in data 22/11/2018;

RITENUTO pertanto necessario per le ragioni già esposte, in attuazione delle disposizioni normative sopra richiamate:

1. **approvare lo Stato di attuazione del Piano di Razionalizzazione** di cui alle Delibere di Consiglio Comunale n. 69 del 28/09/2017 e n. 73 del 26/10/2017 succitate (Revisione Straordinaria);
2. **determinare il nuovo Perimetro della Ricognizione** tenendo conto anche della Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo dell'Emilia Romagna n. 96/2017 succitata, includendo nella stessa :
 - la partecipazione indiretta in "CEUB Centro Residenziale Universitario di Bertinoro di formazione e di ricerca Soc. Cons. a r.l." detenuta per il tramite di Ser.In.Ar. Soc. cons. a r.l., in ragione delle intese raggiunte tra i soci pubblici;
 - la partecipazione indiretta detenuta in Plurima SPA detenuta per il tramite di Romagna Acque in controllo analogo congiunto;

ed escludendo:

- le partecipazioni detenute per il tramite di Start Romagna S.p.a., nelle more del giudizio amministrativo pendente sull'orientamento della "struttura di controllo" del M.E.F. sopra indicato;
 - le partecipazioni detenute per il tramite di Unica Reti S.p.a. in quanto la società, partecipata da Livia Tellus Romagna Holding S.p.a. con una quota superiore al 50% è da considerarsi in controllo da parte della stessa, controllata dal Comune di Forlì;
3. **approvare l'analisi dell'assetto complessivo delle società** in cui il Comune detiene partecipazioni, dirette o indirette alla data del 31/12/2017, ai fini della razionalizzazione periodica prevista dall'art. 20 del TUSP;

VISTA la Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) a farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO, in relazione al precedente punto 1, che:

- si sono concluse tutte le dismissioni programmate ad eccezione di Valore Citta S.r.l. per la quale si prevede la chiusura della liquidazione entro il prossimo mese di marzo 2019;
- è ancora aperta la procedura fallimentare di SAPRO Spa per la quale non è possibile indicare la data prevista per la conclusione;

RITENUTO, in relazione al punto 2, sulla base della ricostruzione eseguita nella medesima relazione tecnica e per le motivazioni sopra analiticamente esposte che qui si intendono tutte richiamate, di definire il seguente perimetro della ricognizione alla data del 31/12/2017:

Partecipazione dirette

- A.M.R. Soc. cons. a r.l.
- A.T.R. Soc. cons. a r.l.

- Cesena Fiera S.p.a
- Energie per la città S.p.a.
- FA.CE S.p.a. (dismissione conclusa nel settembre 2018)
- Filiera Ortofrutticola Romagnola Soc. cons. p.a. (success. trasformata in S.p.a.)
- HERA s.p.a. (società quotata)
- Lepida S.p.a. (successivamente trasformata in Soc.cons. p.a.)
- Romagna Acque – Società delle fonti S.p.a .
- SAPRO S.p.a. in liquidazione
- Ser.In.Ar. – Servizi integrati d'area Soc. cons. p.a.
- Start Romagna S.p.a.
- Stu Pieve 6 S.p.a. in liquidazione (dismissione conclusa nel febbraio 2018)
- Techne Soc.cons.a r.l .
- Unica Reti S.p.a.
- Valore Città S.r.l. in liquidazione

Partecipazione indirette

- CEUB Soc. cons. a r.l. detenuta per il tramite di Ser.In.Ar. Soc cons. p.a.
- Plurima S.p.a. detenuta per il tramite di Romagna Acque S.p.a.
- Centro Risorse Energetiche Soc.cons.p.a.

VISTE le schede istruttorie facenti parti della Relazione Tecnica allegato A) predisposta per ciascuna delle società incluse nel perimetro della ricognizione (ad esclusione di quelle nel frattempo dismesse o per le quali è in corso la liquidazione) contenenti gli elementi di valutazione previsti dall'art. 20 del D.lgs 175/2016;

VISTE le schede predisposte secondo lo schema proposto dalla Struttura di monitoraggio del M.E.F. con le Linee Guida sopra richiamate di dettaglio e riepilogative, per ciascuna società ove sono riportati i dati per l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni dirette e indirette detenute alla data del 31/12/2017, allegato B) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo il modello proposto dalle linee guida succitate;

VALUTATA l'opportunità di:

- I. confermare, per le motivazioni dettagliatamente indicate nelle schede dell'Allegato B) che qui si intendono integralmente richiamate, il mantenimento della partecipazioni dirette e indirette detenute alla data del 31/12/2017: come indicato al punto 3) del seguente dispositivo;
- II. dismettere la partecipazione indiretta in CEUB Centro Residenziale Universitario Bertinoro Soc. Cons. a r.l. in quanto si ritiene la partecipazione non indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente;
- III. di esprimere conseguentemente i seguenti indirizzi:
 - Romagna Acque s.p.a. di mantenere la partecipazione in Plurima s.p.a.;
 - Ser.In.Ar. Soc. cons.p.a. di dismettere la partecipazione in CEUB Centro Residenziale Universitario Bertinoro Soc. Cons. a r.l.;

DATO ATTO che alla data del 31/12/2017 erano in corso le seguenti dismissioni, concluse nel 2018:

- FA.CE S.p.a. (partecipazione diretta): dismissione conclusa a settembre 2018;
- STU PIEVE 6 S.p.a. in liquidazione (partecipazione diretta): liquidazione conclusa a febbraio 2018;
- CRE Consorzio per le Risorse Energetiche Soc.Cons. p.a.(partecipazione indiretta): dismissione conclusa a novembre 2018;

VERIFICATO altresì che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto all'esame dei revisori, di cui al parere in atti;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 267/2000;

VISTI i pareri di cui all'art.49, D.L.vo n.267/2000, di seguito riportati;

Esaminata in 1^a Commissione il 17.12.2018, come da copia del verbale in atti;

Udite le dichiarazioni di voto, come da copia in atti; nel corso delle stesse esce il consigliere Zuccatelli per cui risultano 21 presenti.

La votazione registra il seguente esito:

consiglieri presenti: 21 votanti: 18

astenuti: 3 (Ceccaroni C./Mov. 5 Stelle Cesena – Santi/Cesena Siamo Noi – Zoffoli//Gruppo Misto)

contrari: 4 (Capponcini, Guiduzzi/Mov. 5 Stelle Cesena – Libera Cesena)
favorevoli: 14 (PD – CESENA CITTA' APERTA)

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** la Relazione Tecnica Allegato A) alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, concernente:
 - a) lo Stato di attuazione delle dismissioni programmate con il Piano di Razionalizzazione Straordinario, approvato con le Deliberazioni n.69/2017 e n.73/2017 riportate in premessa, dal quale risulta che l'unica operazione ancora in corso riguarda la liquidazione di Valore Citta' S.r.l. la cui conclusione è prospettata entro il mese di marzo 2019;
 - b) gli elementi per la determinazione del nuovo Perimetro della Ricognizione delle partecipazioni societarie dirette e indirette detenute alla data del 31/12/2017;
 - c) le Schede Istruttorie inerenti ciascuna società (ad esclusione di quelle per le quali sia in corso un processo di dismissione);

2. **DI CONFERMARE**, per le motivazioni in premessa, che qui si intendono richiamate, Start Romagna S.p.a. quale società non controllata;

3. **DI APPROVARE** altresì l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie dirette e indirette detenute alla data del 31/12/2017, Allegato B) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, redatto secondo le Linee Guida del M.E.F. e le decisioni contenute nel presente atto e conseguentemente di:
 - I. mantenere, per le ragioni elencate nelle schede Allegato B) le seguenti partecipazioni dirette e indirette:

Partecipazione dirette

 - AMR soc. cons. a r.l.
 - A.T.R. soc. cons. a r.l.
 - Cesena Fiera s.p.a
 - Energie per la citta' s.p.a.
 - Filiera ortofrutticola romagnola soc. cons. p. a. (successivamente s.p.a.)
 - HERA s.p.a. (società quotata)
 - Lepida S.p.a. (successivamente soc.cons.p.a.)
 - Romagna Acque – Società delle fonti s.p.a

- Ser.In.Ar. – Servizi integrati d’area soc. cons.p.a
- Start Romagna s.p.a
- Techne soc. cons. a r.l.
- Unica reti s.p.a ;

Partecipazione indirette

- Plurima S.p.a. detenuta per il tramite di Romagna Acque s.p.a., dando indirizzo alla società tramite Romagna Acque Spa di promuovere la razionalizzazione dei costi amministrativi azzerando i compensi agli amministratori;

II. dismettere la partecipazione indiretta in CEUB Centro Residenziale Universitario Bertinoro Soc. Cons. a r.l. in quanto si ritiene la partecipazione non indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’ente, e conseguentemente di esprimere tale indirizzo a Ser.In.Ar società tramite;

4. **DI DARE ATTO** che alla data del 31/12/2017 erano ancora in corso le seguenti dismissioni, poi concluse nel 2018:

- FA.CE S.p.a. (partecipazione diretta) la cui dismissione è conclusa a settembre 2018;
- STU PIEVE 6 S.p.a. in liquidazione (partecipazione diretta): la cui liquidazione si è conclusa a febbraio 2018;
- CRE Consorzio per le Risorse Energetiche Soc.Cons. p.a.(partecipazione indiretta): dismissione conclusa a novembre 2018;

5. **DI DARE ATTO** altresì che ad oggi:

- si sono concluse tutte le dismissioni programmate ad eccezione di Valore Citta S.r.l. per la quale si prevede la chiusura della liquidazione entro il prossimo mese di marzo 2019;
- è ancora aperta la procedura fallimentare di SAPRO Spa per la quale non è possibile indicare la data prevista per la conclusione;

6. **DI INVIARE** la presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, nonché alla Struttura prevista dall’art. 15 del D.lgs 175/2016 tramite l’apposito applicativo;

7. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito del Comune nella sezione “Trasparenza”;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere;

Con la seguente votazione:

consiglieri presenti: 21 votanti: 19

astenuti: 2 (Santi/Cesena Siamo Noi – Zoffoli//Gruppo Misto)

contrari: 5 (Mov. 5 Stelle Cesena – Libera Cesena)

favorevoli: 14 (PD – CESENA CITTA' APERTA)

D E L I B E R A

- **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4^, D.L.vo n.267/2000.

PARERI

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

STEFANO SEVERI

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

MANUELA LUCIA MEI

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

STEFANO SEVERI

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ANDREA PULLINI

MANUELA LUCIA MEI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 28 DICEMBRE 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 28/12/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LUCIA BOLOGNESI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 20/12/2018.
